

26013/08



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLETTINO

Oggetto

- Giurisdizione -
controversia tra
sostituito e
sostituito non
involgente la
legittimità
dell'imposizione
tributaria - giudice
ordinario -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO CARBONE
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO
Dott. FRANCESCO FELICETTI
Dott. RENATO RORDORF
Dott. ALDO DE MATTEIS
Dott. ALFONSO AMATUCCI
Dott. EMILIO MALPICA
Dott. FILIPPO CURCURUTO
Dott. PAOLO D'ALESSANDRO

- Primo Presidente -
- Presidente di sezione -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

R.G.N. 18618/2007

Cron. 26013

Rep.

Ud. 07/10/2008

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18618-2007 proposto da:

S.I.P.P.I.C. S.P.A. - SOCIETA' PER IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE
IN ISCHIA E CAPRI, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio
dell'avvocato LAVIANO GILDA, rappresentata e difesa dall'avvocato
NAPPI SEVERINO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COSTANZO COSENTINO, ARCANGELA DI PINTO, PAOLA DI
STEFANO, SAVERIO DI STEFANO, MARIA DI STEFANO - gli ultimi
quattro nella qualità di eredi di FEDERICO DI STEFANO, BALDASSARRE
COPPOLA, COSTANZO CATUOGNO, GIUSEPPE PEZZELLA,
ANTONINO AVERSA, ANTONIO BENETELLO, ELDA MARCONI,
CATALDO SALVIA, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall'avvocato MANZON FRANCESCO, giusta delega a margine del
controricorso;

- controricorrenti -

nonchè contro

ALDO STRAVATO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 7193/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,
depositata il 22/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2008 dal
Consigliere Dott. ALDO DE MATTEIS;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. DOMENICO
IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo (A.G.O.);
rinvio per il resto ad una sezione semplice.

Svolgimento del processo

La presente causa ha due oggetti, uno di merito, l'altro attinente alla giurisdizione.

La questione di merito è se i ricorrenti, dipendenti di azienda elettrica, abbiano diritto a conservare il beneficio della esenzione dal pagamento della bolletta elettrica nella misura dell'80%; la sua soluzione dipende dalla interpretazione dell'articolo 23, punto 4, del contratto collettivo aziende produttrici indipendenti di energia elettrica sottoscritto il 12 giugno 1996.

La questione di giurisdizione attiene al rimborso delle imposte e tasse sulla parte della bolletta esonerata all'azienda elettrica, che ne ha già fatto regolare versamento agli uffici tributari. *Assy*

La causa è iniziata con ricorso dei signori Cosentino Costanzo ed altri nove litisconsorti nei confronti della Sippic, società per imprese pubbliche e private in Ischia e Capri, p.a.

La corte d'appello di Napoli, con sentenza 7 novembre/22 dicembre 2006 n. 7193, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda dei ricorrenti ed ha dichiarato illegittima la soppressione da parte della Sippic S.p.A. del beneficio della riduzione dell'80% sulle bollette di fornitura dell'energia elettrica e per l'effetto ha condannato la società al ripristino di detto

beneficio. Ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda riconvenzionale riproposta dalla Sippic con il terzo motivo di appello incidentale, volta ad ottenere la condanna dei ricorrenti al pagamento delle imposte erariali e addizionali, non versate per avere gli stessi operato l'autoriduzione dell'80% non solo sul corrispettivo dovuto per l'energia elettrica ma anche sugli importi dovuti a titolo di oneri fiscali e relativi alla quota non versata.

Sulla domanda principale la Corte d'appello ha proceduto alla interpretazione dell'articolo 23, punto 4, del contratto collettivo citato. Avendo le parti depositato testi difformi del primo comma del punto quattro, il giudice ha ordinato alle stesse di produrre copia autentica del contratto depositato presso il Cnel. Senonché anche le copie inviate dal Cnel alle parti hanno un testo difforme del primo comma. Pertanto il giudice di appello ha proceduto alla interpretazione complessiva del punto quattro, comma 1, alla luce dei commi 2, 3, e 4, aventi testo identico. Il primo comma, nel testo comunicato dal Cnel e prodotto dall'azienda, recita: "Il beneficio della riduzione dell'80% sulle tariffe di vendita dell'energia elettrica per gli usi famigliari viene a cessare con decorrenza agosto 1996". Il testo comunicato dal Cnel e prodotto dai ricorrenti differisce per la frase: "viene a

124

cessare per i nuovi assunti a partire dal 1° agosto 1996".

L'inciso "per i nuovi assunti a partire dal 1° agosto 1996" risulta aggiunto a penna.

Il giudice di appello ha rilevato che i successivi capoversi, di identico tenore nei due testi prodotti dalle parti, recitano: "Ai dipendenti che ancora beneficiano di tale istituto, nelle diverse misure stabilite dai precedenti contratti, le aziende potranno erogare quanto spettante mediante l'individuazione di un importo annuo forfettario regolarmente assoggettato a ritenute fiscali e contributive. È facoltà delle aziende proporre la liquidazione attualizzata degli importi spettanti per i dipendenti pensionandi e pensionati superstiti."

Ha ritenuto che il contrasto tra i due testi, frutto di una elaborazione progressiva attuata a più riprese, deve essere risolto dando prevalenza alla versione prodotta dai ricorrenti, per i seguenti motivi, attinenti in parte alla genuinità delle fonti normative, in parte all'analisi critica immanente al testo stesso.

Sotto il primo profilo ha rilevato:

1. Il testo prodotto dai ricorrenti è identico al testo a stampa edito dalla Assoelettrica nel luglio 1997;
2. Il signor Pierluigi Gallareto, segretario nazionale della FLAI-CIL, ha attestato che il testo edito da Assoelettrica è conforme alle intese raggiunte al tavolo negoziale.

Sotto il secondo profilo ha rilevato:

3. il riferimento ai nuovi assunti a partire dal primo agosto 1996 è coerente con le previsioni dei successivi capoversi sul cui testo non vi è alcun contrasto. Infatti il riferimento contenuto nel secondo comma ai dipendenti che ancora beneficiano della riduzione, nonché alla facoltà dell'azienda di sostituire tale beneficio con un importo annuo forfettario, oppure con la sua capitalizzazione, ed il riferimento agli importi spettanti, e cioè dovuti, presuppone l'esistenza di dipendenti che hanno diritto a tale beneficio anche dopo il 1° agosto 1996.

4. tale interpretazione trova conferma nella previsione dell'accordo aziendale del 20 dicembre 1999, sottoscritto dalla Sippic e dalle stesse organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo del 1996, con cui "le parti concordano, così come previsto dalla normativa contrattuale del contratto collettivo Assoelettrica, che i lavoratori dipendenti della società Sippic, ramo elettrico, beneficeranno della riduzione dell'80% sulle tariffe di vendita dell'energia elettrica per gli usi famigliari. Detto beneficio non si applicherà a tutti coloro che saranno assunti a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte d'appello ha accolto la domanda principale e conseguentemente respinto l'appello incidentale con cui la società ha riproposto le

due domande riconvenzionali, quella di condanna a pagare la differenza con le minori somme versate a seguito della autoriduzione, e quella intesa ad ottenere la condanna dei ricorrenti al pagamento delle differenze per i consumi di energia che hanno ecceduto i 3 kWh. Il Giudice di appello ha escluso che possano costituire fatto notorio le differenze tariffarie, che andavano perciò allegate e provate dalla Sippic nel loro preciso ammontare.

Ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda riconvenzionale relativa alle imposte erariali e addizionali, come cennato, in favore della commissione tributaria.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Sippic, con 5 motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., dei quali i nn. 1, 2, 3 e 5 attinenti alla questione di merito, il 4° alla questione di giurisdizione.

Gli intimati² sono costituiti con controricorso, resistendo.

Motivi della decisione

Benché il ricorso sia stato assegnato a queste Sezioni unite per l'esame del motivo attinente alla giurisdizione, ai sensi dell'articolo 374 c.p.c., ragioni di economia processuale, ai sensi dell'articolo art. 111 Cost., nel testo introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, sul giusto processo e sulla sua ragionevole

durata, impongono di esaminare tutti i cinque motivi di ricorso, e di decidere la causa, senza rinvio alla sezione semplice, il che allungherebbe la durata ragionevole del processo.

Con il primo motivo la società, deducendo violazione dell'articolo 17 legge 30 dicembre 1986, n. 936, censura la sentenza impugnata per avere negato rilevanza probatoria privilegiata al testo degli accordi collettivi depositati presso il Cnel.

Il motivo non è fondato.

La norma invocata così si esprime: "E' istituito presso il Cnel l'archivio nazionale dei contratti e accordi collettivi di lavoro presso il quale vengono depositati in copia autentica gli accordi di rinnovo e i nuovi contratti entro 30 giorni dalla loro stipula e dalla loro stesura. Il deposito avviene a cura dei soggetti stipulanti".

Come si evince dal testo normativo riportato, la responsabilità circa la genuinità dell'accordo che viene depositato è demandata ai soggetti stipulanti; nessun obbligo è previsto a carico del Cnel di istruttoria, verifica, o attribuzione di fede privilegiata agli accordi ad esso consegnati dai soggetti stipulanti.

Nel caso in cui, come nell'odierna fattispecie, lo stesso direttore dell'archivio emetta due testi non coincidenti dello stesso accordo, è evidente l'obbligo del giudice di

impiegare tutti gli strumenti investigativi, di ricognizione delle fonti extra documentali, e di analisi critica immanente del documento, previsti dalle norme civilistiche e da quelle processuali, per l'esatta ricostruzione della volontà delle parti.

Con il secondo motivo la società ricorrente censura la interpretazione data dalla sentenza impugnata dell'articolo 23, punto quattro, comma 1, del contratto collettivo dei produttori indipendenti di energia elettrica 12 giugno 1996.

Formula il quesito di diritto, ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c., in termini appropriati: "vero che la norma dell'articolo 23, punto quattro, contratto collettivo dei produttori indipendenti di energia elettrica 1996 va interpretata nel senso che le parti hanno inteso abrogare ex nunc il beneficio della riduzione tariffaria in favore dei dipendenti ed ex dipendenti".

Il motivo non è fondato.

Poiché la sentenza impugnata è stata depositata il 22.12.2006, nel presente giudizio trova applicazione l'art. 360, n. 3, c.p.c., come modificato dall'art. 2 L. 2.2.2006 n. 40, sulla interpretazione diretta della Corte di legittimità degli accordi collettivi nazionali di lavoro di diritto comune.

La ricognizione delle fonti, l'analisi critica del testo contrattuale, la concatenazione logica tra le varie disposizioni contenute nei primi tre commi del punto quattro dell'articolo 23 effettuata dalla sentenza impugnata, e sopra illustrata, risulta stringente e non superabile sul piano logico-giuridico, per cui essa va posta a base della presente decisione.

Palesamente irrilevante è l'invocato chiarimento Cnel ^{che si dice} ottenuto, dopo la chiusura della fase di appello e fuori dal processo, dal procuratore della Sippic. Axy

La soluzione della questione controversa in base alla ricostruzione della esatta volontà contrattuale circa la regolazione nel tempo del beneficio in esame assorbe il terzo motivo con cui la ricorrente nega la natura di diritto quesito del beneficio in questione ed afferma la legittimazione sindacale a stipulare modifiche peggiorative vincolanti anche per i lavoratori non più in servizio. Infatti i ricorrenti non contestano il comma 2 che prevede la facoltà della società di pagare il beneficio in questione in una somma forfettaria annua, o di capitalizzare i pagamenti futuri.

Con il quinto motivo la ricorrente accusa la sentenza impugnata di avere violato l'articolo 420 c.p.c., per avere richiesto la prova degli scaglioni tariffari, nonostante che la circostanza dell'esistenza di diversi scaglioni di

prezzo dell'energia, dedotta nella domanda riconvenzionale, non sia stata contestata dai ricorrenti nella comparsa di risposta avverso la riconvenzionale.

Il motivo non è fondato perché, come accuratamente motivato dal giudice di appello, una cosa è la generica conoscenza della esistenza di plurimi scaglioni tariffari, altra è l'indicazione precisa delle somme pretese in relazione agli articolati scaglioni tariffari corrispondenti ai consumi.

I quattro motivi attinenti al merito del diritto dei controricorrenti vanno pertanto respinti.

Con il quarto motivo la società contesta la decisione della Corte d'appello, secondo cui la giurisdizione a conoscere della domanda riconvenzionale proposta dalla Sippic per ottenere la restituzione da parte dei ricorrenti delle somme corrispondenti alle tasse ed imposte da pagarsi sui consumi di elettricità illegittimamente trattenute a seguito della decurtazione dell'80% dell'importo delle bollette emesse dalla Sippic, spetti alla commissione tributaria.. 

Rileva che a norma dell'articolo 56, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'imposta è versata dal fabbricante direttamente in tesoreria, con diritto di rivalsa sui consumatori. I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il giorno 16 di ciascun

... mese calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, con successivo versamento a conguaglio.

Non essendo contestato l'obbligo tributario, ed essendo questo stato già assolto dal sostituto d'imposta, la controversia attiene solo alla restituzione alla Sippic di quanto questa già pagato all'amministrazione finanziaria, sulla base della norma contrattuale che pone a carico dei lavoratori utenti le tasse e imposte sulla parte di bolletta esente (art. 27, lettera C, comma 5, contratto collettivo produttori indipendenti del 1992, cui rinvia l'art. 23 contratto collettivo 1996 per la regolazione di quanto in esso non espressamente previsto).

Questo motivo è fondato.

124

Secondo la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella delle Commissioni tributarie, le controversie tra sostituito e sostituto d'imposta, nelle quali non sia in discussione l'esistenza o la quantificazione dell'obbligazione tributaria, ma solo rapporti di debito e credito tra le parti private (Cass. sez. un. 12 dicembre 2001 n. 15714, idem 18 maggio 2006 n. 11650), come nel caso di specie.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata nel capo in cui ha negato la propria giurisdizione su tale questione; gli atti vanno rimessi alla stessa Corte d'

Appello di Napoli (artt. 382, 353 c.p.c), in diversa
composizione, la quale provvederà anche sulle spese del
presente giudizio.

p.q.m.

accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la
sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e
rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d' Appello
di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle
Sezioni Unite Civili, il 7 ottobre 2008.

Il Presidente *Vincenzo Ferraro*

Il Consigliere estensore *Aldo De Martin*

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, **30 OTT. 2008**
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

SU\commissione tributaria

RG 18618/2007